



Aggiornate le misure regionali *temporanee* per migliorare la qualità dell'aria

In autunno/inverno, ogni anno, entrano in vigore provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

Quest'anno si tiene conto anche dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il nuovo provvedimento (DGR n. 3006 del 28/09/2020) **entra in vigore dall'11 gennaio 2021**. Dal 1 ottobre 2020 fino al 10 gennaio 2021 rimangono in vigore le disposizioni di cui alla DGR n. 2075/2017.

In particolare

- **l'Allegato 4**, che sostituisce le disposizioni dell'Allegato 2 della DGR n. 7095 del 18/09/2017, integrata dalla DGR n. 712 del 30/10/2018, definisce criteri per individuare e gestire situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative **misure temporanee da attivare**, in attuazione dell'art. 2, lett. o) del Nuovo Accordo di Programma del bacino padano.

Misure temporanee omogenee

Le misure temporanee **si articolano su due livelli** al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero di PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento **per almeno 4 giorni (1° livello-semaforo arancio) o per almeno 10 giorni (2° livello-semaforo rosso)**.

La verifica del superamento è effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) rispettivamente sui quattro/10 giorni antecedenti. Le misure si attivano entro il giorno dopo a quello del controllo (martedì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il **rientro da un livello di criticità** qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata ogni giorno sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. **Il rientro al livello Nessuna allerta-semaforo verde** ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C-di montagna e in zona D-fondovalle. **Le province interessate sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.**

Il superamento continuativo determina l'attivazione delle misure in tutti i **Comuni della provincia** interessata con l'articolazione territoriale che si preciserà sotto.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione ogni giorno da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale: www.infoaria.regione.lombardia.it.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attivano dopo l'emanazione di ordinanza annuale del sindaco, attuativa del provvedimento regionale, da parte dei Comuni interessati.

Misure temporanee omogenee di 1° livello

1. Limitazione all'utilizzo delle **autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel** compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30.
2. Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.
3. Divieto assoluto di **combustioni all'aperto** (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...).
4. Introduzione del limite di **19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature** medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

- 6.** Divieto di spandimento degli **effluenti di allevamento**, delle **acque reflue**, dei **digestati**, dei **fertilizzanti** e **dei fanghi di depurazione** in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione; tali disposizioni saranno riportate nel **Bollettino Nitrati** emesso da Regione Lombardia con ERSAF-Ente Regionale Servizi all'Agricoltura e alle Foreste <https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati>
- 7.** Invito ai soggetti che possono introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
- 8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello)

- 9.** Estensione delle limitazioni per tutti i **veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso** in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
- 10.** Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 (DM 186/2017).

Sono esclusi dalle **limitazioni alla circolazione** **gli stessi veicoli esclusi dalle limitazione alla circolazione in caso di misure permanenti, con un'unica eccezione:** i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili non possono circolare, a causa della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie, ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Sono i **derogati dalle limitazioni alla circolazione** i veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella 3102 del 5/05/2020 e nella dGR 3606 del 28/09/2020.

Dove si applicano le misure temporanee omogenee

Le misure temporanee omogenee 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.

Le misure 1 e 9 si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla DGR. n. 2578 del 2014:

Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Busto Arsizio, Sesto S. Giovanni, Varese, Cinisello Balsamo, Pavia, Cremona, Vigevano, Legnano, Gallarate, Rho, Mantova, Lecco, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Lissone, Lodi, Seregno, Rozzano, Desio, Cantù, Saronno, Cesano Maderno, San Giuliano M., Pioltello, Bollate, Segrate, Limbiate, Corsico, Brugherio, Cernusco s/N, Abbiategrasso, San Donato M., Treviglio.

Controlli e sanzioni

I controlli **relativi all'attuazione delle misure temporanee** sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi, e in particolare gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento alle misure di limitazione all'utilizzo dei **generatori di calore a biomassa legnosa**. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale. I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale. Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni o, in assenza, dalla normativa regionale vigente.

Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3606 del 28/09/2020– Allegato 4 - BURL n. 40 del 01/10/2020-seo

La deliberagli allegati e le FAQ sono pubblicati anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Val Padana

Via Dante, 136 - 26100 Cremona - Tel. 0372 4851

Fax 0372 35180 – 02 3936012

spazioREGIONE spazioregione_cremona@regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it